

**COMUNE DI CALTIGNAGA**  
**Provincia di Novara**

**Deliberazione n. 25**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** REVOCA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 03/07/2017.

L'anno **duemiladiciotto** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **18,00**, nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
1	<b>GARONE Raffaella</b> <i>Sindaco</i>	X	-
2	<b>MAGLIANO Manuela</b> <i>Assessore</i>	X	-
3	<b>VALSESIA Franca</b> <i>Assessore</i>	X	-
	<i>Totale n.</i>	3	-

Partecipa alla riunione il Segretario comunale dr. Francesco Lella , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, la dott.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**G.C. n. 25 del 25/05/2018**

Oggetto: Revoca della propria deliberazione n. 28 del 03/07/2017

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 03/07/2017, ad oggetto “ Individuazione del soggetto affidatario della gestione dei campi sportivi comunali di Via dello Sport ”, con la quale si approvava l'individuazione della Società “A.S.D. Caltignaga Calcio” quale gestore dell'impianto sportivo comunale, esplicitamente assunta con motivazioni di carattere sociale, ivi evidenziandosi la continuità tra la “Società sportiva dilettantistica Caltignaga”, precedente gestore, e la “A.S.D. Caltignaga Calcio”, individuata come controparte del conseguente atto convenzionale, autorizzato dalla Giunta dell'Unione Novarese 2000 con proprio atto derivato;

Rilevato che, al termine della fase istruttoria del procedimento di deliberazione, sulla base dei documenti depositati, ovvero Statuto ed Atto costitutivo recanti la data di sottoscrizione del 15/06/2017, l'Amministrazione riteneva di individuare il soggetto deputato alla stipulazione della convenzione con l'Unione, delegata per la gestione degli impianti sportivi comunali, nella suddetta “A.S.D. Caltignaga Calcio”, con sede in Caltignaga (NO), via dello Sport n. 1, avente una compagine sociale determinata, la quale dimostrava la continuità operativa, se non amministrativa, con il precedente gestore, elemento di fondamentale importanza nel perseguimento dei fini sociali sopra richiamati, trattandosi di persone che avevano già operato con i giovani di Caltignaga nell'ambito della suddetta “Società sportiva dilettantistica Caltignaga”;

Dato atto che in data 31/07/2017 la Giunta dell'Unione, con deliberazione n. 56/2017, approvava lo schema di convenzione, redatto in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso, che le parti sottoscrivevano in data 26/10/2017, iscritto all'apposito repertorio dell'Unione al n. reg. 82/2017, ove compariva quale soggetto firmatario la “A.S.D. Caltignaga Calcio”, con sede in Caltignaga, via dello Sport 1, in persona del Presidente, compiutamente generalizzato;

Preso atto che:

- il giorno 30/04/2018 il Presidente medesimo, previ colloqui con l'Ufficio amministrativo dell'Unione, chiedeva di depositare un Atto costitutivo ed uno Statuto diversi da quelli in relazione ai quali si era formata la volontà amministrativa, richiedendo la sostituzione dei documenti precedentemente depositati in quanto “nulli per carenza di registrazione”, chiedendo altresì l'annotazione in calce ad entrambi gli originali della convenzione precedentemente stipulata degli elementi identificativi degli atti sostituiti;
- l'Ufficio, verificata l'identità del Presidente dell'Associazione, nell'ambito del rapporto di buona fede tra le parti, consentiva il ritiro dei documenti da questi dichiarati nulli e il deposito di diversi documenti, con la conseguente annotazione;
- l'Ufficio, altresì, provvedeva alla necessaria lettura e valutazione dei documenti depositati;

Rilevato che, a seguito di tale verifica da parte degli Uffici della compatibilità degli atti depositati con le decisioni precedentemente assunte, emergeva che gli atti sostituiti, recanti la data del 09/07/2015, risultavano relativi ad una società avente diverse denominazione, sede e compagine sociale, ovvero la “ A.S.D. Terdobbiate “ con sede in Terdobbiate Via Porrino il che vizia con evidenza il processo di formazione della volontà dell'Ente, in quanto:

1. la Convenzione stipulata risultava, per effetto delle allegazioni citate, intestata a soggetto diverso da quello identificato da Statuto ed Atto costitutivo depositati in sostituzione dei precedenti, risultando pertanto nulla o inesistente;
2. altresì, a monte della sottoscrizione, non era più neppure riscontrabile in alcun modo il preciso nesso motivazionale che aveva indotto l'Amministrazione comunale ad individuare il soggetto intestato come controparte nell'iter di concessione, ovvero la continuità sportiva con il soggetto precedente, mancando l'evidenza della continuità sopra ricordata, nascente anche dall'indicazione, nell'atto costitutivo della "A.S.D. Caltignaga Calcio", inizialmente depositato agli atti del Comune e poi ritirato, dei nominativi di persone che avevano già operato con i giovani di Caltignaga;

Ritenuto che, in virtù di quanto sopra esposto, sia doverosa l'attivazione della potestà generale di autotutela, che l'ordinamento riconosce ad ogni Pubblica Amministrazione affinché possa intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza, riesaminando criticamente la propria attività anche a posteriori, in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico, fondata sull'articolo 97, primo comma, Cost., il quale costituzionalizza il c.d. "principio di legalità" dell'azione amministrativa;

Visto, inoltre, l'art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ("Revoca del provvedimento") ed evidenziato che, nella fattispecie:

1. ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, sussistono "sopravvenuti motivi di pubblico interesse" nonché un "mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento";
2. ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 bis, la sopravvenuta "contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico" risulta causata da attività posta in essere direttamente dalla controparte dell'atto convenzionale conseguente, mediante comportamenti che hanno inciso inevitabilmente sulla "erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico" da parte dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, ampiamente sussistente il potere di autotutela della Giunta comunale e ritenuta, altresì, l'opportunità di annullare in autotutela l'atto amministrativo sopra richiamato, al fine di riprendere *ab origine* il procedimento;

Rilevato che, anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 21 quinquies, comma 1 bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., sopra richiamate, è ritenuta opportuna e sufficiente tutela della controparte la concessione della possibilità di concludere il campionato in corso, anche al fine di garantire ai tesserati la conclusione delle attività sportive avviate;

Dato atto che è fatta salva ogni eventuale e diversa valutazione di responsabilità relativamente alle vicende occorse, ove necessaria;

Richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000,

## PROPONE

1. di revocare, nell'esercizio del generale potere di autotutela di cui all'art. 97, primo comma, Cost., ed ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la propria deliberazione n. 28 del 03/07/2017, ad oggetto " Individuazione del soggetto affidatario della gestione dei campi sportivi comunali di Via dello Sport ";
2. di trasmettere il presente atto all'Unione Novarese 2000 per quanto di competenza;

3. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

---

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(art.49, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Il Responsabile del Servizio amministrativo esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 25/05/2018 ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/2000.

Lì, 25/05/2018

Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Marzia Cominola

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed il conseguente parere favorevole rilasciato dal competente responsabile di servizio;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
*f.to Dr.ssa Raffaella Garone*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Francesco Lella*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 07/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Francesco Lella*

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Francesco Lella*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 07/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Francesco Lella*

---